



F.A.Q. e chiarimenti attuativi del Decreto congiunto n. 6 del 14/05/2026

Decreto Congiunto n.6 del 2026, Avviso attuativo del 15 giugno 2026.

p.to 1) chiarimento art.1, co.1, lett. a) del Decreto USRA/USRC n.6/2026

Cosa si intende per domanda di contributo e per conseguente procedimento istruttorio nell'ambito delle procedure Scheda Parametrica Parte Prima e Parte Seconda?

A chiarimento di quanto sancito dall'art.1, co.1, lett. a) del Decreto USRA/USRC n.6/2026, relativamente alle istanze per le quali *"risulti avviato o in corso di avvio il procedimento istruttorio volto alla concessione del contributo medesimo, ivi comprese le domande di contributo non ancora depositate in ragione dell'intervento del comune mediante esercizio dei poteri sostitutivi"*, si chiarisce che per *"procedimento istruttorio"* e *"domande di contributo"* si intendono le pratiche oggetto di deposito dell'istanza di contributo, sin dalla presentazione del Progetto Parte Prima (redatto ai sensi dell'art.7, co.3 del Decreto USRA n.1/2013 e dell'art.7, co.3 del Decreto USRA n.3/2013).

p.to 2) chiarimento art.2, co.i del Decreto USRA/USRC n.6/2026

PRATICHE in ISTRUTTORIA

Per gli accolti obbligatori determinati dall'istruttoria, sarà possibile accedere alle misure di cui al Decreto Congiunto n. 6?

A chiarimento dell'art.2, co.1, lett.i) del Decreto USRA/USRC n.6/2026, relativamente alle fattispecie individuate dall'art.1, co.1, lett. a) del medesimo Decreto, si chiarisce che, non essendo concluso il procedimento istruttorio volto alla concessione del contributo definitivo, e quindi non essendo possibile verificare la presenza di maggiori somme eccedenti il contributo a carico degli istanti, nel caso di insorgenza, in corso di istruttoria, di eventuali maggiori somme eccedenti il contributo, risulterà ammissibile l'istanza di riconoscimento delle maggiori somme previste dal Decreto USRA/USRC n.6/2026, fermo restando la verifica istruttoria della documentazione richiesta ai sensi dell'Avviso USRA del 15/06/2026 – Decreto congiunto USRA/USRC n.6 del 14/05/2026, avente per oggetto *"Modalità di presentazione della domanda per la concessione degli incrementi straordinari di cui al Decreto congiunto USRA-USRC n. 6 del 14/05/2026"*.

Si rammenta inoltre quanto sancito dall'art.13. co.7 del citato Decreto congiunto USRA/USRC n.6 secondo cui: *"le pratiche in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Decreto, verranno automaticamente adeguate alle previsioni di cui al presente provvedimento laddove il beneficiario ne faccia richiesta"*.

PRATICHE ISTRUITE

Per gli accolti determinati da spese rimaste a carico dei beneficiari in ragione di esigenze progettuali o di varianti, sarà possibile accedere alle misure di cui al Decreto Congiunto n. 6?

A chiarimento dell'art.2, co.1, lett. i) del Decreto USRA/USRC n.6/2026, relativamente alle fattispecie individuate dall'art.1, co.1, lett.b) e lett.c) del medesimo Decreto, si chiarisce che, nel caso di somme a carico dei beneficiari, risulta ammissibile l'istanza di riconoscimento delle maggiori somme previste dal Decreto USRA/USRC n.6/2026, fermo restando la verifica istruttoria della documentazione richiesta ai sensi dell'Avviso USRA del 15/06/2026 – Decreto congiunto USRA/USRC n.6 del 14/05/2026, avente per oggetto *"Modalità di presentazione della domanda per la concessione degli incrementi straordinari di cui al Decreto congiunto USRA-USRC n. 6 del 14/05/2026"*.

p.to 3) chiarimento Documentazione tecnica richiesta - p.to 1 - lett. DOC_ATT dell'Avviso USRA del 15/06/2026 - Decreto congiunto USRA/USRC n.6 del 14/05/2026



PRATICHE in ISTRUTTORIA / PRATICHE ISTRUITE

In sede di presentazione della domanda per la concessione degli incrementi straordinari di cui al Decreto congiunto USRA-USRC n.6 del 14/05/2026, dovrà essere prodotta documentazione tecnica attestante la presenza di spese eccedenti il contributo concedibile, a carico dei beneficiari in ragione del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'art.2 del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n.38 e ss.mm.ii., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. CILAS e relativi allegati (Allegato B - DM 28/02/2017, Relazione ex L.10/91, elaborati progettuali, etc.) o titoli abilitativi equivalenti, nei casi di sostituzione edilizia;
2. Asseverazione Allegato B - DM 28/02/2017 sul P.N.C.S.;
3. Documenti di contabilità e Allegato B1 - DM 28/02/2017 (per i lavori da sisma-bonus 110% avviati);
4. Documenti di contabilità e Asseverazione ENEA (per i lavori da eco-bonus 110% avviati);
5. Verbali di assemblea attestanti la volontà di ricorrere ai benefici fiscali csd. super-bonus 110%;
6. Atti e Comunicazioni trasmesse a qualsiasi titolo nei confronti di organismi della P.A. attestanti la volontà di ricorrere ai benefici fiscali csd. Superbonus 110%;
7. Documenti contrattuali (convenzione professionale, contratto appalto, etc.), attestanti la volontà di ricorrere ai benefici fiscali csd. Superbonus 110%.
8. Corrispondenza, note, atti e documenti comprovanti la genesi del mancato avvio delle opere assistite dai benefici fiscali intercorse tra i soggetti a vario titolo interessati all'intervento (PEC, PEO, ipotesi di QTE o CME allegati a corrispondenza ufficiale, verbali etc.).

Nei casi in cui non sia possibile rinvenire, o non sia stata prodotta per motivi approfonditamente dettagliati come descritto di seguito, documentazione di cui all'elenco di cui sopra numerato (attestante la presenza di spese eccedenti il contributo concedibile per opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura cd. Superbonus 110%), si procederà alla valutazione istruttoria della relazione tecnico-amministrativa attestante le ragioni per le quali si rende necessario l'incremento del contributo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le ragioni per le quali si rende necessario l'incremento del contributo possono riscontrarsi in:

- problematiche legate a necessarie modifiche progettuali per sopravvenute esigenze in corso d'opera con conseguente necessità di maggiori somme;
- la volontà di considerare lavorazioni, finalizzate a migliorare le condizioni prestazionali (sismiche ed energetiche) dell'intervento, previste in una prima ipotesi di progetto presentato e poi abbandonate perché eccedenti il contributo concedibile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, un motivo per il quale non si è potuto accedere al Superbonus 110% potrebbe essere legato a criticità legate alla cessione del credito da parte dell'Appaltatore o dei Professionisti, alla mutevolezza del quadro normativo di riferimento, alla compatibilità dei tempi istruttori ordinari per le ipotesi di cumulo; a valutazioni in termini di rischio derivante dalla mutevolezza dei termini di legge; alla peculiare categoria soggettiva di riferimento non perfettamente inquadrabile nell'ambito dei limiti soggettivi e finanziari della normativa fiscale.

Come esplicitamente disciplinato dall'Avviso USRA del 15/06/2026 – Decreto congiunto USRA-USRC n.6 del 14/05/2026, la documentazione di cui all'elenco numerato deve essere riferita a periodi precedenti il 31/12/2025, salvo che il richiedente non ricada nelle deroghe tassative di cui all'art.2 co.3 ter.1 del Decreto Legge 16/02/2023 n. 11 convertito in Legge 11/04/2023 n.38 per non aver avviato o completato i lavori a valere sul plafond ivi previsto.

La relazione tecnico-amministrativa di cui sopra dovrà contenere esplicito riferimento alle criticità riscontrate dai soggetti interessati all'intervento (tecnici, assemblea consortile, impresa, etc.), i quali dovranno attestare che in data antecedente al 31/12/2025 (nel periodo di vigenza del Superbonus 110%), avrebbero necessitato di procedere all'acquisizione dei benefici previsti dal Decreto Rilancio, ma non hanno potuto richiamando a giustificazione le cause sopra descritte.



Le medesime incombenze varranno anche per le ipotesi di mancato avvio degli interventi di cui all'art.2 co.3 ter.1 del Decreto Legge 16/02/2023 n. 11 convertito in Legge 11/04/2023 n.38.

p.to 4) chiarimento p.to 1 - lett. PSP e p.to 11 dell'Avviso USRA del 15/06/2026 - Decreto congiunto USRA/USRC n.6 del 14/05/2026

Con la presente si chiarisce che il p.to 1 – lett. PSP ed il punto 11 sono eliminati dal succitato avviso.

p.to 5) chiarimento p.to 1 – lett QC dell'avviso USRA del 15/06/2026 – Decreto congiunto USRA/USRC n. 6 del 14/05/2026

Con la presente si chiarisce che al p.to 1 – lett. QC la descrizione della voce dovrà essere la seguente:

QC	<u>Quadro comparativo</u> Qualora si fosse nel caso in cui non è presente nessuna precedente determinazione dell'Ufficio che contempla lavorazioni superbonus dovrà essere predisposto un quadro comparativo tra le lavorazioni di cui al contributo sisma e le lavorazioni oggetto di incremento, viceversa qualora ci fosse una precedente determinazione dell'Ufficio che contempla lavorazioni superbonus il quadro comparativo da presentare dovrà essere tra le lavorazioni superbonus precedentemente considerate e le lavorazioni oggetto di incremento. Tale documento è necessario per la verifica della non duplicazione delle voci.
----	---